

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5753 del 12/12/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IN-ECOAMBIENTE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5971 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IN-ECOAMBIENTE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in ma-

teria ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16/07/2019, Prot. gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 Marzo 2014, n. 49;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 07/06/2019, acquisita al Prot. Com.le 52317 e da Arpae al PG/2019/96516 del 19/06/2019, da **IN-ECOAMBIENTE S.R.L.** nella persona di Bandini Rita, in qualità di legale rappresentante con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che con Delibera n. 2181/2016 del 13/12/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., del progetto di realizzazione di un impianto per il recupero (R3-R13) di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno) in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16 presentato da IN-ECOAMBIENTE S.r.l., nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Com.le 61517 del 08/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/107051, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., così come integrata in data 12/07/2019 con Nota Prot. Com.le 63078 ed acquisita da Arpae al PG/2019/110484, con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 16/07/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/111994;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 30/09/2019;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/11/2019;
- Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 90412 del 11/10/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/156674, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e protezione Civile del Comune di Forlì.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 05/11/2019, la ditta IN-ECOAMBIENTE S.r.l. risulta iscritta in fase di aggiornamento alla White List ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M 18 aprile 2013;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **IN-ECOAMBIENTE S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, adottata con Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-4618 del 21/11/16, che costituisce l'Allegato 3 alla Delibera Regionale di VIA n. 2181/2016 del 13/12/2016;
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, adottata con Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-4618 del 21/11/16, che costituisce l'Allegato 2 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA;
- nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 prot. Com.le 0097200 del 16/11/2016 acquisito all'allegato 4 sopracitata Delibera Regionale di VIA;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **IN-ECOAMBIENTE** (C.F./P.IVA 03967080403) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16, **per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di Forlì, Via Selo n. 14/16.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti indicati in premessa.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base della Delibera n. 2181/2016 del 13/12/2016 della Giunta della Regione Emilia Romagna, con la quale la stessa ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e smi, del progetto di realizzazione di un impianto per il recupero (R3-R13) di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno), in quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni citate nel punto 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi. L'Allegato 3 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA costituisce l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, adottata con Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-4618 del 21/11/16.

L'istanza di AUA in oggetto è inerente la comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, in particolare la Ditta chiede l'inserimento di un nuovo rifiuto codice 160119 derivante da attività di autodemolizione e da autoriparazione e dall'industria automobilistica, e per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche.

Trattandosi di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto non vi sono elementi differenti da valutare rispetto all'istruttoria svolta per il rilascio della precedente autorizzazione.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Forlì una valutazione sull'attività svolta dalla Ditta, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Forlì coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha pertanto considerato opportuno rinnovare la precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'AUA, riconfermando per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica le condizioni e le prescrizioni dell'Allegato 3 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA n. 2181/2016 del 13/12/2016.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per l'adozione della Delibera Dirigenziale

del S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-4618 del 21/11/16, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 07/06/2019 P.G.N. 52317, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – IMPIANTO DI SELEZIONE E TRITURAZIONE DEL MATERIALE PLASTICO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc
Cloruro di vinile	4,5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione N. 1 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Premesso che:

- con Delibera n. 2181/2016 del 13.12.2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., del progetto di realizzazione di un impianto per il recupero (R3-R13) di rifiuti non pericolosi in plastica con capacità massima di 5.240 t/anno (16,8 t/giorno) in Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16 presentato da IN-ECOAMBIENTE srl, nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- l'Allegato 2 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA costituisce l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, adottata con Det-Amb-2016-4623 del 22.11.2016, avente validità fino al 13.12.2021;

Vista la domanda presentata da "IN-ECOAMBIENTE S.r.l.", con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Selo n. 14/16, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 07.06.2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/96516 del 19.06.2019, e successive modifiche e integrazioni, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di recupero rifiuti non pericolosi in plastica sito nel Comune di **Forlì (FC), Via Selo n. 14/16**, comprensiva della modifica all'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Evidenziato che dalla comunicazione in oggetto risulta l'intenzione di gestire un nuovo codice di rifiuti classificabili con codice EER 160119 "Plastica" appartenente alla tipologia 6.2 per cui la ditta risulta già iscritta, senza apportare ulteriori cambiamenti all'iscrizione vigente;

Dato atto che il codice suddetto rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03;

Vista la nota PG n. 105448 del 04.07.2019, con cui l'Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpae di effettuare la visita preventiva prevista dall'art. 216, comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai sensi del D.Lgs. 209/03 presso l'impianto in oggetto;

Vista la relazione del Servizio Territoriale di Arpae acquisita al PG n. 123391 del 06.08.2019, relativo all'esito del sopralluogo preventivo previsto dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 209/03 effettuato presso l'impianto in oggetto da cui non risultano difformità rispetto ai requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 209/03 in relazione alla tipologia di attività in oggetto;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Vista la nota PG n. 106716 dell'08.07.2019 con cui lo scrivente SAC, tra l'altro, ha chiesto al Comune di Forlì di verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato 1, punto 1 "Ubicazione dell'impianto di trattamento" del D.Lgs. 209/03;

Dato atto che entro i termini del procedimento e comunque ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Forlì alla suddetta richiesta;

Considerato che il punto 1.1.4 dell'allegato 1, punto 1 del D.Lgs. 209/03 prevede che nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione siano da privilegiare, tra l'altro, le aree per insediamenti industriali ed artigianali;

Preso atto che l'impianto in oggetto nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena è ubicato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, e che come riportato nel quadro di riferimento programmatico al capitolo 1 "Quadro di riferimento programmatico" del suddetto Rapporto sull'Impatto Ambientale ambientale, risulta in particolare che nel RUE vigente del Comune di Forlì, l'area ha destinazione produttiva, ed è classificata come Sottozona **D1.2 – Zone produttive di completamento**;

Ritenuto pertanto che l'ubicazione dell'impianto soddisfi i requisiti previsti dall'Allegato 1, punto 1 "Ubicazione dell'impianto di trattamento" del D.Lgs. 209/03, fatte salve eventuali diverse disposizioni di competenza del Comune di Forlì in materia urbanistico-edilizia a cui la scrivente Agenzia si riserva di adeguare il presente atto;

Evidenziato altresì che il nuovo codice inserito è costituito da plastica analogamente agli altri codici di rifiuti attualmente gestiti nell'impianto;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e del sopra citato sopralluogo effettuato dal Servizio Territoriale di Arpa, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Fatto salvo:

- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quanto altro disposto nel provvedimento di VIA relativo all'impianto in oggetto.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 111994 del 16.07.2019, denominato "Integrazione n. 14 Planimetria ciclo delle lavorazioni e attività", Rev. 0, datato 21.03.2016, scala 1:100, a firma di Ciani Stefania

PRESCRIZIONI:

- a) La ditta **IN-ECOAMBIENTE S.r.l.**, con sede legale in Comune di **Forlì – Via Selo n. 14/16**, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Selo n. 14/16**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti di plastica	020104, 150102, 170203, 200139, 191204	R3 - R13	30	4.000	4.000

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.2 - Sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche	070213, 120105, 160306, 170203, 160119	R3 - R13	16	1.240	1.240

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 5** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21.07.98 n. 350.
- d) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, in conformità al D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- e) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento AUA in oggetto contenente la documentazione denominata "Verifica di Impatto Acustico" datata 05/06/2019 a firma dei tecnici competenti in acustica C. Bandini – M. Montesi – S. Ciani – M. Benamati;

Considerato che:

- il Comune di Forlì ha rilasciato nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 prot. Com.le 0097200 del 16/11/2016 acquisito all'allegato 4 della Delibera n. 2181/2016 del 13/12/2016 con cui la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99;
- il nulla-osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.447/95 prot. Com.le 0097200 del 16/11/2016 prevedeva diverse prescrizioni riguardanti opere di contenimento/misure di mitigazione acustica, nonché rilievi fonometrici da effettuarsi in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA;
- dal documento di "Verifica di Impatto Acustico" risulta che, sulla base delle misure fonometriche effettuate, l'attività non determina durante il periodo diurno (periodo di attività) il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali ex artt. 3 e 4 del DPCM 14/11/1997 e pertanto non è necessario prevedere l'attuazione di ulteriori opere di contenimento acustico;
- la modifica richiesta nell'ambito del procedimento in oggetto riguarda l'inserimento nel processo produttivo di un nuovo rifiuto (codice 160119) e non contempla l'inserimento di diverse e ulteriori sorgenti acustiche rispetto all'assetto di cui al nulla-osta Prot.Com.le 0097200 del 16/11/2016;

Visto il parere favorevole condizionato di Arpa – Sezione Territoriale di Forlì Sinadoc n. 23485/2019 del 04/10/19, acquisito al Prot. Com.le 88678 del 08/10/2019 comprendente anche le valutazioni in merito alla comunicazione inviata dal gestore della Ditta a seguito di segnalazione disagio acustico;

Atteso che si ritiene opportuno modificare/aggiornare il nulla-osta acustico Prot. Com.le 0097200 del 16/11/2016;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI:

1. L'impianto dovrà svolgere le sue attività esclusivamente nel periodo di riferimento diurno dalle (06.00-22.00);
2. dovranno essere mantenute in efficienza nel tempo le opere di contenimento/misure di mitigazione acustiche realizzate, consistenti in:
 - Sorgente S4 – Ventilatore: installato all'interno di un box fonoisolante e fonoassorbente tale da produrre in esterno un livello di pressione sonora non superiore a 70dB(A) ad 1,5 m e costituito da pannelli aventi caratteristiche di fonoisolamento R_w non inferiori a 34dB;
 - Camino di espulsione: silenziatore alla bocca di uscita del camino di espulsione (abbattimento acustico non inferiore a 10dB);
 - Sorgente S5 – Trituratore: pareti laterali e di copertura in pannello fonoassorbente (abbattimento acustico maggiore di 32 dB, abbattimento acustico totale maggiore di 20 dB)
 - portoni: livello di isolamento acustico superiore a 15 dB;
 - finestre: livello di isolamento acustico superiore a 15 dB;
3. i mezzi in sosta dovranno mantenere il motore spento durante le operazioni di carico e pesa;

4. l'attività dei macchinari trituratore (S5) e mulino (S6) dovrà avvenire esclusivamente con portoni e finestre chiusi;
5. divieto di svolgere attività rumorose o di utilizzare utensili, strumenti rumorosi, ovvero sorgenti acustiche diverse rispetto all'assetto previsto e autorizzato che si richiama di seguito:
- a) "S1" Movimentazioni effettuate con l'ausilio di carrello elevatore all'interno dei locali di stoccaggio, nelle posizioni deputate per le operazioni di carico e scarico, in funzione per una durata media di 4 ore/giorno nel solo periodo diurno;
 - b) "S2" Transito automezzi in esterno, su aree cortilive di pertinenza del sito, in funzione per una durata media di 3 ore/giorno, nel solo periodo diurno;
 - c) "S3" sosta automezzi per operazioni di pesatura, in esterno su piazzola di sosta per pesatura; i mezzi sostano sulla pesa a ponte per un periodo medio stimabile in 20 minuti consecutivi, a motore spento;
 - d) "S4" Impianto di aspirazione – ventilatore (Motore del ventilatore collocato in esterno – installazione a terra) dimensionato per una portata di 8000m³/h e presenta una potenza elettrica installata di 9 kW, con diametro del condotto circolare di 500 mm e altezza del camino 1 m sopra l'altezza di gronda;
 - e) "S5" trituratore: - Impianto di triturazione Pigozzo (Vecoplan VAZ 1100XL-K FF SP Kw 37 completo di tramoggia di carico e basamento), in funzione per una durata di 8 ore/giorno nel solo periodo diurno posto all'interno del capannone. In interno, nella linea di lavorazione (installazione a terra):
 - f) "S6" Mulino Meccanoplastica – In interno, nella linea di lavorazione installazione a terra.

AVVERTENZE:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolorpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpa e dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.